



TTPCP; domanda di agevolazione per trasporti di legname greggio

Richiedente (detentore del veicolo)



I veicoli di seguito elencati corrispondono a degli autocarri nel senso del articolo 10 capoverso 1 lettera a della Ordinanza del 27 marzo 2024 concernente una tassa sul traffico pesante (OTTP, [SR 641.811](#)).

Questi veicoli vengono **esclusivamente** utilizzati per i trasporti di legname greggio. Un diverso impiego dei veicoli corrisponde ad un'infrazione nel senso dell'articolo 20 capoverso 1 della Legge federale del 19 dicembre 1997 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (LTTP; [RS 641.81](#)) e comporta la revoca dell'agevolazione. Le modifiche d'impiego vanno notificate immediatamente a detta divisione.

Rimorchi / semirimorchi:

Essi vengono assoggettati alla tassa unitamente al veicolo trattore. I rimorchi / semirimorchi vengono anche utilizzati esclusivamente per trasporti di legname greggio. Il traino di altri rimorchi / semirimorchi non è ammesso; in siffatti casi **decade** il diritto all'imposizione ridotta. La tassa viene riscossa posticipatamente e viene introdotta un'eventuale procedura penale.

Ulteriori informazioni sono contenute nella direttiva «[Tassa sul traffico pesante ridotta per i trasporti di legname greggio](#)»

| N. di matricola | Targa di controllo | Genere di veicolo e forma di carrozzeria |
|-----------------|--------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Data | <input type="text"/> | Persona responsabile | <input type="text"/> |
| Persona di contatto | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |
| E-Mail | <input type="text"/> | | <input type="text"/> |

Per la direttiva e gli indirizzi vedi al tergo

| | | | |
|------------------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|
| Agevolazione autorizzata dal | <input type="text"/> | Incartamento | <input type="text"/> |
| Data | <input type="text"/> | Tasse sulla circolazione | <input type="text"/> |

Direttiva «trasporto esclusivo di legname greggio (impegno)»

In base all'articolo 97 dell'Ordinanza del 27 marzo 2024 sul traffico pesante (OTTP, RS 641.811) l'UDSC emana la seguente direttiva.

1 Basi legali

OTTP Articolo 10 capoverso 1 lettera 1 e articolo 11

LTTP Articolo 20 capoverso 1

Direttiva [«Tassa sul traffico pesante ridotta per i trasporti di legname greggio»](#)

2 Domanda / Impegno

2.1 Veicoli svizzeri

Per ogni veicolo destinato ad effettuare esclusivamente trasporti di legname greggio il detentore invia all'UDSC, Tasse sulla circolazione una domanda scritta tramite l'apposito modulo (mod. 56.98). Con questa domanda il detentore s'impegna a trasportare con il menzionato veicolo esclusivamente legname greggio secondo il capitolo 2.

La durata minima dell'impegno di trasportare esclusivamente legname greggio è di minimo un anno. Non sono possibili dei cambiamenti a breve termine della procedura scelta.

L'UDSC conferma l'autorizzazione sul modulo di domanda e informa così il richiedente.

2.2 Veicoli esteri

I detentori esteri i quali trasportano esclusivamente legname greggio in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein s'impegnano altrettanto tramite il modulo 56.98. Le domande devono essere presentate all'UDSC, Tasse sulla circolazione. Sia ai veicoli con l'apparecchio di rilevazione e sia ai veicoli senza l'apparecchio di rilevazione viene applicata l'aliquota ridotta di 75 per cento.

3 Impegno

Il detentore del veicolo deve richiedere l'agevolazione all'UDSC. La richiesta dev'essere inoltrata all'atto di ogni messa in circolazione, anche se il rispettivo veicolo è stato messo fuori circolazione solo temporaneamente.

L'UDSC applica l'aliquota ridotta per principio a partire dalla data in cui l'impegno perviene all'UDSC.

L'impiego illecito del veicolo comporta la revoca dell'agevolazione. Una procedura penale resta riservata.

Indirizzi

Per e-mail (cantone d'immatricolazione):

AI, AR, BL, BS, Bùs, FL, GL, LU, NW,
OW, SG, SO, TG, UR, ZG, ZH

AG, BE, FR, GE, GR, JU,
NE, SH, SZ, TI, VD, VS

Veicoli
stranieri

Per principio, la richiesta dev'essere
trasmessa elettronicamente

Per Posta:

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini, Tasse sulla circolazione
Taubenstrasse 16, 3003 Berna